



MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

IV REPARTO

10[^] Divisione - Bilancio e Affari Finanziari

Piazza della Marina, 4 - 00196 ROMA

Prot. n. DGPM/IV/10/4/118357

Roma, 9 OTTOBRE 2002

PDC: Magg. Patti - Fax e tel. 06/36805535

OGGETTO: Istanze varie per il rimborso dell'Irpef sull'indennità integrativa speciale.

ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO

Pervengono a questa Direzione Generale numerose istanze da parte del personale militare, tendenti ad ottenere il rimborso dell'Irpef trattenuta sull'indennità integrativa speciale.

Al riguardo si evidenzia che la Circolare 7 maggio 1990 n. 12 del Ministero delle Finanze, pubblicata sulla G.U. n. 151 del 30.06.1990, ha chiarito, con ampia e puntuale argomentazione, che l'indennità di cui trattasi deve essere assoggettata ad Irpef.

In particolare il Ministero delle Finanze ha precisato quanto segue:

- con circolare n. 42 prot. n. 8/1811 del 22 dicembre 1980 e n. 4 prot. n. 8/1584/83 dell'8 febbraio 1984 il predetto Ministero aveva già impugnato la decisione n. 227 Sez. 1 del 3 aprile 1982 della Commissione Tributaria di I grado di Rimini, con la quale tale consesso aveva ritenuto la suddetta indennità non assoggettabile all'Irpef;
- la tesi del Ministero delle Finanze è stata supportata dalla Commissione Tributaria Centrale, che con varie decisioni, ha ritenuto che l'indennità integrativa speciale concorre a formare il reddito del lavoratore dipendente ed è, pertanto, assoggettabile al tributo di cui trattasi, rientrando nella previsione dell'art. 48 del D.P.R. 29.9.1973 n. 597 (ora art. 48 del testo unico approvato con D.P.R. 917/86);
- la Corte Costituzionale, infine, con sentenza n. 277 del 4 - 6 dicembre 1984, ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata da numerose Commissioni tributarie.

Si consideri, inoltre, il decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 recante "armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro " che, all'art. 3, tra tutti gli emolumenti che non concorrono a formare il reddito, non menziona l'indennità integrativa speciale.

Pertanto, allo stato attuale della normativa, l'indennità integrativa speciale deve continuare ad essere assoggettata all'Irpef.

In merito a quanto sopra detto, al fine di evitare l'ulteriore inoltro di istanze aventi contenuto analogo, si ritiene opportuno che gli Organismi in indirizzo provvedano a dare la massima diffusione alla presente, invitando nel contempo i Reparti/Enti che amministrano il personale a provvedere alla diretta evasione delle stesse.

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE

(Dirig. Dott. Giuseppe SIMEONE)

F I R M A T O

ELENCO INDIRIZZI

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI **ROMA**

ISPETTORATO LOGISTICO DELL'ESERCITO
Dipartimento Amministrazione e Commissariato **ROMA**

ISPETTORATO DI COMMISSARIATO MARINA MILITARE
E COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO **SEDE**

COMANDO LOGISTICO AERONAUTICA MILITARE
Reparto Servizio Commissariato e Amministrazione **ROMA**

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE
NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI - II° Reparto
Direzione di Amministrazione Interforze **ROMA**

e, per conoscenza :

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA **ROMA**

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE
NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI **ROMA**

STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO **ROMA**

STATO MAGGIORE DELLA MARINA **SEDE**

STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA **ROMA**